

Accordo multilaterale M 338

in conformità con l'1.5.1 ADR
concernente il trasporto di butadieni e idrocarburi della classe 2 in miscela stabilizzata

- (1) In deroga alle disposizioni del 2.2.2.3 e della Tabella A del capitolo 3.2, è autorizzato il trasporto, classificato alla rubrica ONU 1010 BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA STABILIZZATA, di butadieni e idrocarburi in miscela stabilizzata (a una concentrazione di butadiene superiore al 20%, comunque al massimo del 40%), che a 70°C ha una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e a 50°C una densità non inferiore a 0,525 kg/l.
- (2) Lo spediteore deve riportare nel documento di trasporto la seguente dicitura:
«Trasporto autorizzato in conformità con l'1.5.1 ADR (M 338)»
- (3) Il presente accordo, valido fino al 30 giugno 2025, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

Berna, 12.07.2021

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore